Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 8 novembre 1957** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 341-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 ottobre 1957, n. 1036.

Riordinamento degli organici degli insegnanti degli Educandati statali femminili e concorsi speciali negli stessi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai ruoli organici del personale insegnante di gruppo *A* degli Istituti di istruzione media annessi agli Educandati femminili statali « SS. Annunziata » di Firenze, « delle Fanciulle » di Milano, « agli Angeli » di Verona, « Maria Adelaide » di Palermo, « Uccellis » di Udine e « San Benedetto » di Montagnana, previsti nelle tabelle annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1038, sono sostituiti, in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia di orari e obblighi di insegnamento negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, quelli indicati nella tabella n. 1 unita alla presente legge.

Presso gli Educandati femminili statali di cui sopra funzionano le Scuole ed Istituti conformati previsti dalla tabella n. 2 annessa alla presente legge, che modifica la tabella n. 5 allegata al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi a cattedre vacanti negli Istituti di istruzione media annessi agli Educandati femminili statali di cui al precedente articolo sono richiesti gli stessi titoli prescritti per l'ammissione ai concorsi per le corrispondenti cattedre negli Istituti statali di istruzione media.

Agli insegnanti degli Istituti di istruzione media annessi agli Educandati statali di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico e di carriera previsto per il personale insegnante degli Istituti statali di istruzione media.

Art. 3.

Gli insegnamenti di cui all'annessa tabella n. 3, sono conferiti annualmente per incarico con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766.

Salvo quanto previsto dal successivo art. 4, il trattamento economico del personale insegnante incaricato o supplente cui sono affidati gli insegnamenti di cui all'annessa tabella n. 3, o, in difetto di personale insegnante di ruolo, gli insegnamenti di cui alla annessa tabella n. 1, è disciplinato dalle stesse disposizioni che regolano il trattamento economico del personale insegnante incaricato e supplente dei corrispondenti Istituti e Scuole statali di istruzione secondaria. Al suddetto personale sono estesi gli stessi obblighi d'insegnamento previsti per il personale incaricato e supplente delle Scuole ed Istituti di istruzione media statali.

Art. 4.

Gli insegnanti di storia dell'arte, di educazione fisica e ballo, di pianoforte, di economia domestica e di disegno, sono tenuti a prestare la loro opera, oltre

che nei regolari corsi scolastici che tali insegnamenti comportano, anche a favore delle educande interne secondo le direttive della Direzione dell'educandato, in orario extrascolastico e fino alla concorrenza di 16 ore settimanali per l'insegnamento di storia dell'arte, di 20 ore per l'insegnamento di educazione fisica e ballo, di 16 ore per l'insegnamento di pianoforte, di 16 ore per l'insegnamento di economia domestica e di 18 ore per l'insegnamento di disegno. Ad essi è riservato il trattamento economico rispettivamente previsto per gli insegnanti incaricati e supplenti di storia dell'arte nei Licei classici, di educazione fisica negli Istituti di istruzione media statali, di strumento musicale negli Istituti magistrali, di economia domestica e di disegno nelle corrispondenti Scuole medie statali.

Art. 5.

L'assistenza spirituale negli Educandati di cui al l'art. 1 è affidata a un direttore spirituale, nominato per incarico annuale, ai sensi e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, a cui spetta, a carico dello Stato, un trattamento economico corrispondente alla metà della misura stabilita dal coefficiente n. 229 di cui alla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

L'assistenza medico sanitaria negli stessi Educandati è affidata ad un medico chirurgo e ad un chirurgo dentista, nominati con le modalità di cui sopra, con incarico annuale, a cui spetta, a carico dello Stato, un trattamento economico rispettivamente corrispondente alla metà e ad un quarto della misura stabilita dal coefficiente n. 229 di cui alla citata tabella allegata al decreto Presidenziale n. 19.

Art. 6.

Salvo quanto previsto nei successivi commi, i professori iscritti nei ruoli *A* e *B* degli Educandati statali di cui alle tabelle annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1038, e successive modifiche sono rispettivamente inquadrati nei ruoli *A* e *B* previsti nella tabella n. 1 annessa alla presente legge col trattamento economico corrispondente all'anzianità di servizio da essi maturata nel ruolo degli insegnanti del gruppo *A* degli Educandati.

Gli attuali insegnanti di ruolo *B* che ricoprono una cattedra che, ai sensi della tabella n. 1 annessa alla presente legge, risulta di ruolo *A* saranno iscritti nel ruolo *A*, purchè siano in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento nella cattedra di ruolo *A* in cui verranno inquadrati. Agli effetti della determinazione del trattamento economico spettante nel ruolo *A* sarà tenuta presente l'anzianità di servizio maturata nel ruolo *B*, fatta deduzione di un coefficiente pari a tre anni di servizio.

Il Ministro per la pubblica istruzione, con proprio decreto, tenuto conto dei titoli di abilitazione o del tipo di concorso mediante il quale avvenne la nomina a ruolo o anche delle materie insegnate nell'ultimo quinquennio da ciascun professore, nelle quali, in seguito ad apposita ispezione, sia risultato giudizio favorevole sulla capacità e sulla preparazione dei singoli insegnanti, determinerà la cattedra di insegnamento da attribuirsi a ciascuno degli attuali professori di ruolo in modo da evitare che possano verificarsi situazioni soprannumerarie rispetto all'organico degli insegnanti di ruolo *A* e quelli di ruolo *B* previsti nella tabella n. 1.

Gli attuali titolari delle cattedre, che per effetto della presente legge vengono trasformate in incarico, continueranno a prestare la loro opera negli Educandati per l'insegnamento della materia o del gruppo di materie oggetto degli incarichi e saranno iscritti in apposito ruolo transitorio. Ad essi è consentito di acquisire nel ruolo transitorio un trattamento economico e uno sviluppo di carriera conforme a quello previsto per il personale insegnante degli Istituti statali di istruzione secondaria dal regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modifiche, in relazione alla natura dell'insegnamento impartito. All'atto dell'inquadramento nel ruolo transitorio a detti insegnanti sarà attribuito il trattamento economico conseguente al computo dell'anzianità maturata nel ruolo degli insegnanti di gruppo *A* degli Educandati secondo i criteri enunciati nel primo e secondo comma del presente articolo.

Nei confronti dei professori iscritti nei ruoli *A* e *B* delle Scuole annesse agli Educandati statali di cui alle tabelle allegate al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1038, e successive modifiche, che non possono ottenere l'inquadramento nei ruoli *A* e *B* previsti dalla tabella n. 1 annessa alla presente legge o che si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma, potrà disporsi il passaggio in cattedre di Scuole o di Istituti di istruzione secondaria statali di pari ruolo, delle quali abbiano il prescritto titolo di abilitazione, attribuendo nel nuovo ruolo il trattamento economico corrispondente all'anzianità di servizio maturato nel ruolo di provenienza.

Art. 7.

Gli insegnanti di pianoforte e canto, che alla data di entrata in vigore della presente legge si troveranno in servizio da almeno tre anni in uno degli Educandati di cui all'art. 1, saranno preferiti, con precedenza assoluta su altri concorrenti, nel conferimento degli incarichi di cui all'art. 3.

Gli insegnanti di cui al comma precedente, i quali non avranno un incarico ai sensi del comma stesso, potranno, su domanda, essere trattenuti in servizio con prestazioni in orario extrascolastico secondo le direttive della Direzione dell'educandato. Ad essi spetta, a carico dello Stato, un trattamento economico corrispondente alla metà della misura stabilita dal coefficiente n. 202 di cui alla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Art. 8.

Alle maestre, alle maestre istitutrici e alle istitutrici dei ruoli di cui alle tabelle annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1038, è attribuita l'unica qualifica di maestre istitutrici. Ad esse si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico e di carriera degli insegnanti di ruolo delle Scuole elementari di Stato.

Alle maestre istitutrici non di ruolo, che i singoli Educandati sono autorizzati ad assumere, previo nulla osta del provveditore agli studi competente, unicamente in relazione a corrispondenti posti di ruolo vacanti, si applicano le disposizioni sul trattamento economico degli insegnanti elementari non di ruolo delle Scuole elementari dello Stato.

Art. 9.

I posti che risulteranno vacanti alla data del 1° ottobre successivo all'entrata in vigore della presente legge, sia nei ruoli degli insegnanti delle Scuole secondarie degli Educandati, dopo effettuato l'inquadramento previsto dall'art. 6, che in quelli delle maestre istitutrici e del personale contabile e di segreteria, saranno messi a concorso speciale, una volta tanto, a favore del personale che negli anni scolastici dal 1943-44 al 1956-57 abbia prestato lodevole servizio non di ruolo negli Educandati per almeno tre anni rispettivamente in qualità di professore, di maestra istitutrice o di maestra o di istitutrice e di incaricato dei servizi di economato e di segreteria.

Il limite massimo di età per partecipare ai concorsi speciali per la nomina ad insegnanti delle Scuole secondarie ed a maestre istitutrici è di 45 anni alla data del bando; quello per partecipare ai concorsi speciali per il personale di economato e di segreteria è di 35 anni alla data del bando. Sono applicabili, nei riguardi degli aspiranti ai predetti concorsi, le disposizioni dell'art. 16 lettera *f*) del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, e, nei riguardi degli aspiranti ai concorsi speciali per il personale di economato e segreteria, le disposizioni che prevedono gli aumenti dei limiti massimi di età in favore dei reduci di guerra ed assimilati per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Detti concorsi saranno per titoli e per esami secondo le norme contenute nei regi decreti 23 dicembre 1929, n. 2392, e 1° ottobre 1931, n. 1312. E' data facoltà al Ministero della pubblica istruzione di bandire un concorso unico nazionale.

Per l'ammissione ai concorsi speciali per le cattedre di insegnamento è necessario il possesso del titolo di studio richiesto, per il concorso corrispondente, dalle tabelle approvate con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 225.

Il periodo di servizio richiesto per partecipare ai concorsi speciali ai sensi del primo comma del presente articolo viene ridotto a un anno per gli insegnanti non di ruolo che in quel periodo fossero stati già in possesso del titolo di idoneità o di abilitazione all'insegnamento relativo ad almeno una delle materie della cattedra messa a concorso.

Per i combattenti, i reduci e gli appartenenti a categorie assimilate, partecipanti ai concorsi di cui al presente articolo, il periodo di servizio richiesto è ridotto a due anni.

Art. 10.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno banditi concorsi per borse di studio, per agevolare l'ammissione e la permanenza, negli Educandati, di giovanette capaci e meritevoli.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 ottobre 1957

GRONCHI

ZOLI — MORO — MEDICI

Visto; *il Guardasigilli*: GONELLA

TABELLA N. 1.

Organici del personale insegnante degli Istituti di istruzione media annessi agli Educandati femminili statali

MATERIE DI INSEGNAMENTO	Ruolo	Numero delle cattedre di ruolo negli Educandati di						
		Firenze	Milano	Verona	Palermo	Udine	Montagnana	Totale
Lettere italiane e latine (Liceo)	*A*	1	1	1	1	—	—	4
Lettere latine e greche (Liceo)	*A*	1	1	1	1	—	—	4
Filosofia e storia (Liceo)	*A*	1	1	1	1	—	—	4
Matematica (Ginnasio), matematica e fisica (Liceo)	*A*	1	1	1	1	—	—	4
Scienze naturali, chimica e geografia (Liceo)	*A*	1	1	1	1	—	—	4
Materie letterarie (Ginnasio)	*A*	2	2	2	2	—	—	8
Lingua e lettere italiane, storia e geografia (Magistrale)	*A*	—	—	—	—	1	1	2
Lingua e lettere latine, storia e geografia (Magistrale)	*A*	—	—	—	—	1	1	2
Filosofia, pedagogia e psicologia (Magistrale)	*A*	—	—	—	—	1	1	2
Matematica e fisica (Magistrale)	*A*	—	—	—	—	1	1	2
Materie letterarie (Scuola media)	*B*	3	3	3	3	3	3	18
Matematica (Scuola media)	*B*	1	1	1	1	1	1	6

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MORO

TABELLA N. 2.

Educandati femminili statali

SCUOLE CONFORMATE
(Art. 38 del regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312)

Milano « delle Fanciulle » . . . . Scuola media, Ginnasio, Liceo classico.

Firenze « SS. Annunziata » . . . Scuola media, Ginnasio, Liceo classico.

Verona « agli Angeli » . . . . . . Scuola media, Ginnasio, Liceo classico.

Palermo « Maria Adelaide » . . . Scuola media, Ginnasio, Liceo classico.

Udine « Uccellis » . . . . Scuola media, Istituto magistrale.

Montagnana « San Benedetto » . . Scuola media, Istituto magistrale.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MORO

TABELLA N. 3.

Incarichi per l'insegnamento nelle Scuole ed Istituti di istruzione media annessi agli Educandati femminili statali

MATERIE DI INSEGNAMENTO	Educandati femminili statali di						
	Firenze	Milano	Verona	Palermo	Udine	Montagnana	Totale
Geografia nella prima classe dell'Istituto magistrale, scienze naturali, chimica e geografia nella II, III, IV classe dell'Istituto magistrale	—	—	—	—	1	1	2
Lingua italiana, lingua latina, storia e geografia (classe collegamento magistrale)	—	—	—	—	1	1	2
Canto (Magistrale)	—	—	—	—	1	1	2
Religione (Scuola media, Ginnasio, Liceo, Magistrale)	1	1	1	1	1	1	6
Lingua straniera	1	1	1	1	1	1	6

Incarichi per l'insegnamento nelle Scuole ed Istituti di istruzione media annessi agli Educandati femminili statali e per prestazioni in orario extrascolastico.

MATERIE DI INSEGNAMENTO	Educandati statali di						
	Firenze	Milano	Verona	Palermo	Udine	Montagnana	Totale
Disegno	1	1	1	1	1	1	6
Storia dell'arte	1	1	1	1	1	1	6
Educazione fisica e ballo	1	1	1	1	1	1	6
Pianoforte	1	1	1	1	1	1	6
Economia domestica	1	1	1	1	1	1	6

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1957, n. 1037.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Ildefonso, in Milano.

N. 1037. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Ildefonso in Milano e la Chiesa anzidetta viene autorizzata ad accettare una donazione; viene infine riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Milano in data 20 luglio 1954, modificato con altro in data 2 febbraio 1956 ed integrato con attestati senza data.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 105. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1957, n. 1038.

Erezione in ente morale della Fondazione « Prof. dottor Gaetano Parlavecchio », con sede in Montalbano di Elicona (Messina).

N. 1038. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Prof. dottor Gaetano Parlavecchio », con sede in Montalbano di Elicona (Messina), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 121. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957, n. 1039.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in contrada Le Grazie del comune di Tolentino (Macerata).

N. 1039. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Macerata e Tolentino in data 10 dicembre 1955, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in contrada Le Grazie del comune di Tolentino (Macerata) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 51. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957, n. 1040.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Giuseppe di Rovato, in frazione omonima del comune di Rovato (Brescia).

N. 1040. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brescia in data 23 agosto 1956, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe di Rovato, in frazione omonima del comune di Rovato (Brescia) e viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia anzidetta, con l'attribuzione alla medesima del relativo edificio sacro attualmente in proprietà dell'ente Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in Rovato.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 67. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957, n. 1041.

Erezione in ente morale della « Casa dell'Albarosa », in Piozzo (Cuneo).

N. 1041. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Casa dell'Albarosa », in Piozzo (Cuneo), viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 86. — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1957.

Composizione del Consiglio provvisorio dell'Unione italiana di tiro a segno e delle Sezioni di tiro a segno nazionale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1143, sul Tiro a segno nazionale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 luglio 1944, n. 286, relativo al passaggio del Tiro a segno nazionale alle dipendenze del Ministero della guerra ed alla nomina di un commissario straordinario dell'Unione italiana di tiro a segno e delle Sezioni di tiro a segno nazionale;

Visto il decreto Ministeriale 30 marzo 1947 (*Gazzetta Ufficiale* 1947, n. 154), concernente la costituzione di un Consiglio provvisorio per l'amministrazione dell'Unione italiana di tiro a segno e delle Sezioni di tiro a segno nazionale;

Considerata l'opportunità di integrare il Consiglio provvisorio predetto con un rappresentante dell'Arma dei carabinieri e con membri eletti dalle Sezioni di tiro a segno nazionale;

Visto l'art. 25 del Codice civile;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio provvisorio dell'Unione italiana di tiro a segno e delle Sezioni di tiro a segno nazionale è così composto:

a) un ufficiale generale in ausiliaria rappresentante del Ministero della difesa, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante del Ministero dell'interno, membro;

c) un rappresentante dell'Arma dei carabinieri, membro;

d) un rappresentante del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, membro;

e) tre rappresentanti delle Sezioni di tiro a segno nazionale eletti fra i soci delle Sezioni stesse, membri.

Art. 2.

Il Consiglio provvisorio attualmente in carica provvederà a compilare, d'intesa con il Comitato Olimpico Nazionale, le norme per le elezioni dei tre rappresentanti di cui all'art. 1 lettera *e*) ed a sottoporle all'approvazione del Ministro per la difesa entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Entro tre mesi dall'approvazione delle norme predette si farà luogo alle elezioni dei rappresentanti delle Sezioni di tiro a segno nazionale. La nomina degli eletti sarà sanzionata con decreto del Ministro per la difesa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1957

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1957
Registro n. 40 Esercito, foglio n. 173. — FAVATA

(6096)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1957.

Aggregazione dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi di Roma alla Cassa unica per gli assegni familiari, settore della lavorazione del tabacco.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 81 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797;

Vista la richiesta dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi di Roma tendente ad ottenere l'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari del personale salariato giornaliero dipendente;

Decreta:

Art. 1.

Il personale salariato giornaliero assunto alle dipendenze dell'Istituto sperimentale per i tabacchi è aggregato al settore della lavorazione del tabacco della Cassa unica per gli assegni familiari.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 luglio 1957

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
GUI
Il Ministro per il tesoro
MEDICI
Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

(6146)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1957.

Sostituzione del modello della carta d'identità.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Visto l'art. 289 del regolamento per l'esecuzione del testo unico approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Ritenuta l'opportunità di adeguare il vigente modello della carta di identità alle esigenze di facilitare anche il movimento turistico internazionale, in conformità alla risoluzione adottata dal Consiglio O.E.C.E. in data 16 aprile 1957;

Decreta:

Il modello della carta di identità, stabilito come da allegato n. 23 al regolamento per l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è sostituito dal modello annesso al presente decreto.

Il modello vigente avrà validità sino al 31 dicembre 1958.

Roma, addì 2 settembre 1957

Il Ministro: TAMBRONI

QUESTURA di

La presente carta d'identità abilita il titolare a recarsi nei seguenti Stati:

fino al

li

IL QUESTORE

Visto si rinnova fino al

IL QUESTORE

Visto si rinnova fino al

IL QUESTORE

(Pag. 4)
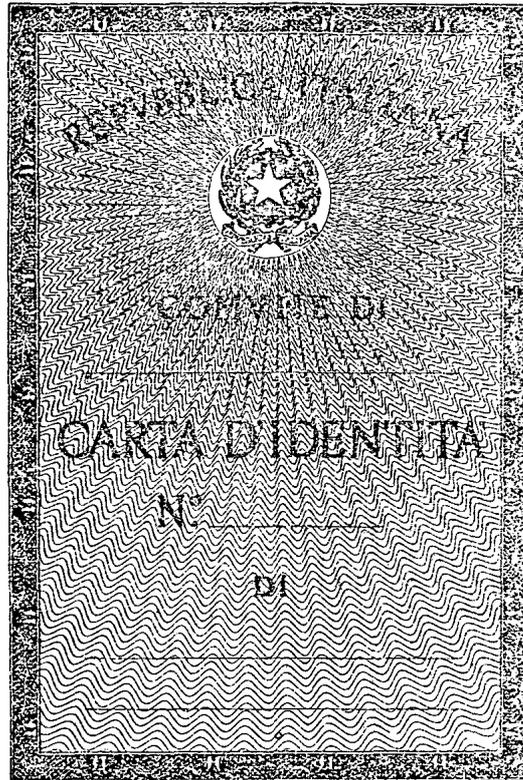
(Pag. 1)

Cognome ....

Nome ....

nato il ....

a .... (..............................)

Nazionalità ....

Residenza ....

Via ....

Stato civile ....

Professione ....

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura ....

Capelli ....

Occhi ....

Segni particolari ....

....

....

(Pag. 2)

FOTOGRAFIA

Firma del titolare ....

.... li ....

Impronta del dito indice sinistro

IL SINDACO

....

(Pag. 3)

(5567)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1957.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a valle della via A. Cardarelli, in località Montedonzelli, sita nell'ambito del comune di Napoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Napoli per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 21 luglio 1956, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona a valle della via A. Cardarelli in località Montedonzelli, sita nell'ambito del comune di Napoli;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Napoli.

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un complesso di cose immobili di caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale che inquadra la veduta del sottostante golfo di Napoli attraverso quinte di verde;

Decreta:

La zona, sita nel territorio del comune di Napoli, confinante a nord, con il giardino Belvedere antistante l'Ospedale Cardarelli e la proprietà Campolongo; a nord-est ed est, con la sezione Stella; a sud, con via B. Cavallino e proprietà Varriale; ad ovest, con via A. Cardarelli, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Napoli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 24 ottobre 1957

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Napoli

Stralcio del verbale della XXII seduta

L'anno millenovecentocinquantasei addì ventuno del mese di luglio, alle ore 12 in una sala della Soprintendenza ai monumenti della Campania, in Napoli, Palazzo Reale, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Napoli.

(*Omissis*).

NAPOLI. — Località Montedonzelli Imposizione vincolo terreni a valle della via A. Cardarelli.

(*Omissis*).

3) NAPOLI. — Località Montedonzelli Terreni a valle della via A. Cardarelli.

La Commissione conferma, all'unanimità, il parere favorevole all'imposizione del vincolo, ai sensi dei commi terzo e quarto, art. 1, della legge n. 1497 del 29 giugno 1939 della zona di proprietà Sodo Giuseppe fu Gennaro compresa nel foglio di mappa VI del catasto rustico di Napoli sezione Avvocata, confinante a nord, con il giordino Belvedere antistante l'Ospedale Cardarelli e la proprietà Compolongo; a nord-est ed est, con la sezione Stella; a sud, con la via B. Cavallino e proprietà Varriale; ad ovest, con via A. Cardarelli perchè essa costituisce un complesso di cose immobili di caratteristico aspetto estetico e tradizionale che inquadra la veduta del sottostante golfo di Napoli attraverso quinte di verde.

Alle ore 13,45 si scioglie la seduta redigendo il presente verbale.

Il presidente: F. CHIAROMONTE

(6182)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1957.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della strada di circonvallazione, compresa nel tratto che va dalla sede dell'Istituto tecnico alla sede dell'Ospedale militare, sita nell'ambito del comune di Chieti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Chieti per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza dell'8 settembre 1956, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della strada di circonvallazione, compresa nel tratto che va dall'attuale sede dell'Istituto tecnico all'attuale sede dell'Ospedale militare, sita nell'ambito del comune di Chieti;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Chieti;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visione dei sottostanti ridenti orti e in secondo piano dei colli di Bucchianico e di Guardiagrele, e nello sfondo la veduta del mare verso est e del massiccio della Maiella verso ovest;

Decreta:

La zona, sita nel territorio del comune di Chieti, comprendente oltre che il suddetto tratto di strada, gli immobili indicati in catasto al foglio n. 47, particelle numeri 33, 35, 36, 38, 39, 40, 44, 46, 47, 51, 56, 57, 58, 60, 61, 68 parte, 69 parte, 70, 71, 72, 73, 248, 345 parte, 354 parte, 364 parte, 365 e scarpata a monte della via Traversa verso Popoli, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940,

n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di L'Aquila curerà che il comune di Chieti provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 24 ottobre 1957

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Chieti

Verbale della seduta dell'8 settembre 1956

A seguito di invito diramato dal sig. presidente avv. Federico Francese con lettera raccomandata n. 3030 in data 5 settembre 1956, addì 8 settembre 1956, si è riunita alle ore 10 in una sala del Palazzo dell'Amministrazione provinciale di Chieti la Commissione provinciale per le bellezze naturali, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*)

3) CHIETI. — Vincolo terreni a valle della strada provinciale Marrucina e nella zona a valle dell'Istituto tecnico.

(*Omissis*).

In relazione all'altro argomento posto all'ordine del giorno dopo aver udita la relazione del presidente il quale sottolinea l'opportunità di difendere anche le vedute panoramiche della città di Chieti, ancora non comprese, lungo il tratto della strada di circonvallazione e precisamente nei tratti compresi tra la sede dell'Istituto tecnico e l'Ospedale militare, l'incrocio stradale verso largo Carisio ed il nuovo parapetto della strada provinciale Marrucina, la Commissione a maggioranza, escluso il rappresentante della categoria degli industriali, che dà voto contrario.

Delibera di proporre al superiore Ministero della pubblica istruzione la iscrizione nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Chieti del vincolo paesistico soltanto sul seguente tratto della strada di circonvallazione orientale della città e precisamente:

1) sul tratto della strada di circonvallazione orientale compreso tra l'attuale sede dell'Istituto tecnico e l'attuale sede dell'Ospedale militare, nonchè sui terreni e fabbricati a valle di tale tratto di strada come appresso specificati con i dati catastali:

foglio n. 47 Chieti Particelle numeri 33, 35, 36, 38, 39, 40, 44, 46, 47, 51, 56, 57, 58, 60, 61, 68 parte, 69 parte, 70, 71, 72, 73, 248, 315 parte, 354 parte, 364 parte, 365 e scarpata a monte della via Traversa verso Popoli.

L'applicazione e l'estensione del vincolo in argomento, quale è delimitato anche dalla mappa che forma parte integrante del presente verbale, è ampiamente giustificata dallo eccezionale quadro panoramico che può godersi dallo specificato tratto della strada di circonvallazione orientale della città, costituita in primo piano da ridenti orti, in secondo piano dai colli di Bucchianico e di Guardiagrele e nello sfondo, dalla veduta del mare verso est e dal massiccio della Maiella verso ovest, giusta i requisiti di cui all'art. 1, comma quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Essendo stata esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il presidente dichiara tolta la seduta alle ore 12,30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente: avv. Federico FRANCESE

Il segretario: Giuseppe DE CESARE

(6184)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1957.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona antistante alla piazza Umberto I, sita nell'ambito del comune di Zafferana.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Catania per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 25 maggio 1955 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona antistante alla piazza Umberto I, sita nell'ambito del comune di Zafferana;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Zafferana;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché costituisce, con la piazza Umberto I, un°punto di belvedere accessibile al pubblico dal quale si può godere un incomparabile panorama che va da Taormina ad Acireale;

Decreta:

La zona, sita nel territorio del comune di Zafferana, comprendente gli immobili segnati in catasto del comune di Zafferana ai fogli di mappa nn. 19 e 21, coi mappali numeri: 208, 749, 188, 189, 190, 69, 70, 45, 171, 172, 620, 165, 167, 168, 164, 163, 160, 161, 162, 166, 157, 159, 169, 170, 18, 9, 6, 333, 324, 5, 320, nn. 4, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 84, 83, 85, 78, 79, 80, 81, 82, 98, 99, 100, 101, 77, 75, 73, 72, 71, 88, 92, 104, 356, 327, 335, 89, 328, 365, 364, 354, 338, 97, 91, 93, 94, 96, 90, 51, 343, 95, 267, 266, 268, 265, 263, 264, 246, 244, 883, 262, 288, 287, 290, 295, 296, 299, 297, 292, 298, 201, 311, 202, e parte dei numeri 1, 325, 320, 321, 5, 2, 31, 327, 3, 322, 323, 15, 34, 16, 331, 23, 86, 87, 103, 359, 100, 102, 107, 106, 105, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 200, 311, 202, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catania.

La Soprintendenza ai monumenti di Catania curerà che il comune di Zafferana provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 ottobre 1957

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Catania

Verbale n. 20 *della seduta del* 25 *maggio* 1955

L'anno millenovecentocinquantacinque, il giorno venticinque del mese di maggio alle ore diciassette nei locali della Soprintendenza ai monumenti di Catania si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) ZAFFERANA Vincolo panoramico zona antistante alla piazza Umberto I.

(*Omissis*).

Alle ore diciassette e trenta il presidente, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione per primo l'argomento di cui al n. 2 dell'ordine del giorno, cioè il vincolo panoramico della zona antistante alla piazza Umberto I di Zafferana.

Il sindaco del comune di Zafferana fa presente che dalla piazza Umberto I protesa a dominio del versante orientale dell'Etna, si gode un incomparabile panorama, che va da Taormina ad Acireale, e che è degno di essere protetto. (V. annessa planimetria).

La Commissione, premesso che dalla piazza di Zafferana alla spiaggia vi è una distanza in linea retta di circa km. 8,500 e che la pendenza media del terreno antistante risulta perciò data da metri 585 8,500 = 6,9 %, si propone di limitare il diritto di fabbricare nella zona compresa dentro la poligonale X A B C D E F G H I, al solo pianterreno (o rez de chaussez) semprechè il tetto o la terrazza di esso pianterreno non superi in altezza la retta V M (visuale panoramica con la pendenza dell'8,5 % secondo la normale alla linea frontale della piazza; e di circa il 6 % secondo la visuale diagonale a 45° gradi, visuale che partendo dall'occhio dell'osservatore situato sul limite est della piazza, va ad incontrare la zona antistante a circa metri 1500 prima del mare.

Le particelle asservite (comprese le case in esse esistenti) sono le seguenti ricadenti nei fogli mappali numeri 19 e 21 di Zafferana: 208, 749, 188, 189, 190, 69, 70, 45, 171, 172, 620, 165, 167, 168, 164, 163, 160, 161, 162, 166, 157, 159, 169, 170, 18, 9, 6, 333, 324, 5, 320, n. 4, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 84, 83, 85, 78, 79, 80, 81, 82, 98, 99, 100, 101, 77, 75, 73, 72, 71, 88, 92, 104, 356, 327, 335, 89, 328, 365, 364, 354, 338, 97, 91, 93, 94, 96, 90, 51, 343, 95, 267, 266, 268, 265, 263, 264, 246, 244, 883, 262, 288, 287, 290, 295, 296, 299, 297, 292, 298, 201, 311, 202.

(*Omissis*).

Constatato che la piazza Umberto I di Zafferana costituisce un punto di belvedere; constatato che le costruzioni che potrebbero sorgere nella zona antistante alla piazza sarebbero di impedimento alla libera visuale del panorama che si gode dalla piazza, data la non accentuata pendenza del terreno (che risulta in media di metri 6,9 % su una distanza di km. 8,500 dal mare).

Decide all'unanimità di sottoporre a vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. I, comma 4, tale zona compresa nei suindicati limiti.

(*Omissis*).

(6190)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1957.

Sostituzione di un membro del Comitato amministratore del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 1° luglio 1955, n. 638, con la quale è soppresso l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, costituito con contratto collettivo nazionale 28 ottobre 1929 e si istituisce il Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas con gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto 23 dicembre 1955, relativo alla costituzione del Comitato amministratore del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas;

Vista la lettera n. 24.666 del 15 novembre 1956, con la quale la Federazione italiana dipendenti aziende gas designa la rag. Adriana Stivaletti quale rappresentante dei lavoratori delle aziende private del gas nel Comitato amministratore del Fondo suddetto, ed in sostituzione del prof. Nicola Milo, deceduto;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

La rag. Adriana Stivaletti è nominata membro del Comitato amministratore del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, in rappresentanza dei lavoratori delle aziende private del gas ed in sostituzione del prof. Nicola Milo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1957

Il Ministro: GUI

(6214)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1957.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa agricola « Lavoratori della terra », con sede in Empoli (Firenze), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze emerse da una ispezione ordinaria eseguita nei confronti della Società cooperativa agricola « Lavoratori della terra », con sede in Empoli (Firenze), dalle quali si rileva che la Cooperativa non ha più attività sufficienti per il pagamento dei propri debiti;

Udito in via d'urgenza il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa agricola « Lavoratori della terra », con sede in Empoli (Firenze), costituita con atto 13 ottobre 1953 per notaio Caruso Nicola in Empoli, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. rag. Pietro Tacconi è nominato liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1957

Il Ministro: GUI

(6211)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « clinica delle malattie nervose e mentali » nella Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Modena.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Modena, è vacante la cattedra di « clinica delle malattie nervose e mentali » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6220)

Vacanza della cattedra di « chimica organica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Firenze, è vacante la cattedra di « chimica organica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6221)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa fra pescatori, con sede in Anguillara Sabazia (Roma), costituita nel settembre 1909.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 ottobre 1957, l'avv. Giuseppe Calzolari, è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa fra pescatori, con sede in Anguillara Sabazia (Roma), in sostituzione del sig. Enrico Catarci.

(6151)

Revoca del decreto in data 17 febbraio 1957, relativo allo scioglimento della Società cooperativa edilizia fra mutilati ed invalidi di guerra « A. Tandura », con sede in Treviso.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 ottobre 1957, è stato revocato il precedente provvedimento in data 17 febbraio 1957, relativo allo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa edilizia fra mutilati ed invalidi di guerra « A. Tandura », con sede in Treviso.

(6147)

Revoca del decreto in data 30 gennaio 1957, relativo allo scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Edile cooperativa costruzioni », con sede in Brescia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 gennaio 1957, è stato revocato il precedente provvedimento in data 30 gennaio 1957, relativo allo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa di produzione e lavoro « Edile cooperativa costruzioni », con sede in Brescia.

(6149)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera nazionale per i combattenti

Con decreto Ministeriale n. 3442/1346 in data 11 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti in data 14 ottobre 1957 (registro n. 21 Agricoltura, foglio n. 300) è stata definitivamente determinata in L. 6.823.283 (lire seimilioniottocentoventitremiladuecentottantatre), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Capua (provincia di Caserta), della superficie di ettari 72.75.57, nei confronti della ditta Fratta Giuseppe fu Antonio, e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 3 ottobre 1952, n. 1669, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 28 novembre 1952 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota delle predette indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Gli interessi previsti dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi agli indennizzi di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alle indennità.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 22 luglio 1957.

(6168)

Determinazione delle indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Con decreto Ministeriale n. 3420/1324 in data 23 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti in data 15 ottobre 1957 (registro n. 21 Agricoltura, foglio n. 349) è stata determinata in via definitiva in L 8.239.382 (lire ottomilioniduecentotrentanovemilatrecentottantadue), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Tricarico (Matera), della superficie di ettari 134.02.98 nei confronti della ditta FERRI Giuseppe fu Vincenzo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale in data 28 dicembre 1952, n. 4234, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 5).

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 1.597.364 (lire unmilionecinquecentonovantasettemilatrecentosessantaquattro).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 9.830.000 (lire novemilioniottocentotrentamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 165 del 4 luglio 1957.

(6134)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità e interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali 20 agosto 1957, 31 agosto 1957 e 9 settembre 1957, sono state determinate in via definitiva le indennità e i relativi interessi per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza dei decreti Presidenziali a fianco di ciascuna indicati.

Le predette indennità ed interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 1° aprile 1957, n. 122 del 14 maggio 1957, n. 111 del 2 maggio 1957, n. 212 del 25 agosto 1956 e n. 314 del 14 dicembre 1956.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata	Decreto Presidenziale di espropriazione				Decreto Ministeriale liquidazione indennità e interessi	Registrazione alla Corte dei Conti			Ammontare indennità arrotondato (capitale nominale)	Ammontare interessi arrotondato (capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
						Gazzetta Ufficiale				Registro Agric.					
			Ha.	N.	Data	N.	Data	Data e numero	Data	N.	Foglio	Lire	Lire		
	Ente Puglia e Lucania														
1	CAVALLO Francesco fu Giuseppe	Mottola	428.51.29	2036	19-11-52	294 s. o. 2	19-12-52	20-8-57 3014-918	1-10-57	20	372	30.160.000	1.150.000	Banco di Napoli Sede di Bari	Bari
2	CHIANURA Giovanni fu Giovanni	Nardò	90.23.63	—	26-9-54	138	17-6-55	31-8-57 3155-1059	4-10-57	21	39	4.930.000	460.000	Id. Id.	Id.
3	LA PISCOPIA Michele fu Battista	San Severo	101.89.89	264	2-4-52	93 s. o. 1	19-4-52	31-8-57 3103-1007	5-10-57	21	80	11.390.000	2.930.000	Id. Id.	Id.
4	SOCIETA' ANONIMA « ARVA » Sede di Napoli	San Nicandro Garganico	389.40.55	1167	25-7-52	210 s. o.	10-9-52	31-8-57 3156-1060	5-10-57	21	81	25.975.000	6.135.000	Id. Id.	Id.
5	STRADA Guglielmo fu Giuseppe	Ginosa	185.00.48	1741	3-10-52	278 s. o.	1-12-52	9-9-57 2225-129	5-10-57	21	87	11 470.000	2.520.000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 21 ottobre 1957

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

(6071)

Svincolo di terreni costituenti il « terzo residuo »

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti in data 1° ottobre 1957, registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 374, è stato disposto nei confronti della ditta D'ANTONI Augusto fu Leopoldo:

a) la rimozione, a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione, del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3874, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17 del 22 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1);

b) il trasferimento a favore dell'Ente della quota dei predetti terreni ad esso spettante (Ha. 12.52.20);

c) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

La liquidazione dell'indennità relativa ai terreni trasferiti all'Ente viene disposta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156.

(6129)

Ente Puglia e Lucania

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti in data 2 ottobre 1957, registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 376, è stato disposto nei confronti della ditta DI BIASE Antonio di Luigi:

a) la rimozione, a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione, del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 6 settembre 1952, n. 1361, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 260 del 10 novembre 1952 (supplemento ordinario);

b) il trasferimento a favore dell'Ente della quota dei predetti terreni ad esso spettante (Ha. 14.95.18);

c) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

La liquidazione dell'indennità relativa ai terreni trasferiti all'Ente viene disposta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti in data 2 ottobre 1957, registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 375, è stato disposto nei confronti della ditta LUCIANI Nicola fu Nicola:

a) la rimozione, a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione, del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3723, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1);

b) il trasferimento a favore dell'Ente della quota dei predetti terreni ad esso spettante (Ha. 4.61.52);

c) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

La liquidazione dell'indennità relativa ai terreni trasferiti all'Ente viene disposta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156.

(6130)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 2.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	562151 (nuda proprietà)	Finanze dello Stato, vincolato d'usufrutto trentennale a favore del comune di Naro	3.500 —
P. R. 3,50 % (1934)	156475	Spano Tommaso di Costantino, domiciliato in San Paolo Albanese (Potenza)	210 —
Id.	156649	Come sopra	70 —
Id.	199895	Come sopra	350 —
Id.	215203	Come sopra	490 —
Id.	240911 (nuda proprietà)	Barruscotto Celestina fu Baldassarre moglie di Biginelli Luigi, domiciliata ad Azzano Monferrato (Alessandria), con usufrutto vitalizio ad Olivelli Sabina fu Giuseppe vedova Barruscotto, domiciliata a Villanova Monferrato.	385 —
Id.	436404 (nuda proprietà)	Come sopra	84 —
Rendita 5 % (1935)	121121 (nuda proprietà)	Postiglione Andrea, Giulia e Claudia fu Gaetano, minori sotto la patria potestà della madre Miglioretti Maria di Guido vedova Postiglione, domiciliata a Roma, con usufrutto a quest'ultima	675 —
P. R. 3,50 % (1934)	24779	Mellace Raffaele fu Agostino, domiciliato a Catanzaro	644 —
Id.	24780	Mellace Giovanna di Raffaele, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Diamante (Cosenza)	77 —
Id.	24781	Mellace Maria di Raffaele, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Diamante (Cosenza)	42 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 24 agosto 1957

Il direttore generale: SCIPIONE

(5108)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 256

Corso dei cambi del 7 novembre 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,83	624,79	624,80	624,80	624,81	624,80	624,81	624,80	624,80	624,80
$ Can.	650,35	650 —	650,75	650 —	649,70	650 —	650 —	650 —	650 —	650,25
Fr. Sv. lib.	145,80	145,78	145,80	145,80	145,77	145,80	145,81	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90,46	90,35	90,36	90,39	90,40	90,35	90,39	90,45	90,44	90,45
Kr. N.	87,63	87,51	87,53	87,54	87,60	87,52	87,57	87,60	87,60	87,60
Kr. Sv.	120,95	120,82	120,82	120,83	120,82	120,86	120,84	121 —	120,92	120,90
Fol.	164,80	164,67	164,72	164,66	164,70	164,60	164,69	164,80	164,76	164,70
Fr. B.	12,51	12,51	12,5125	12,51	12,5125	12,51	12,515	12,51	12,51	12,51
Fr. Fr.	148,75	148,61	148,74	148,63	148,60	147,85	147,64	148,60	148,65	148,65
Fr. Sv. acc.	142,95	142,78	142,76	142,80	142,75	142,78	142,81	142,80	142,80	142,75
Lst.	1752,50	1750,125	1750,75	1750,375	1750,375	1751 —	1750,50	1752 —	1751,50	1750 —
Dm. occ.	148,75	148,72	148,74	148,72	148,70	148,70	148,71	148,80	148,78	148,70
Scell. Aust.	24,06	24,025	24,05	24,0275	24 —	24,03	24,035	24,05	24,04	24,05

Media dei titoli del 7 novembre 1957

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	62,50
Id. 3,50 % 1902	62,40
Id. 5 % 1935	93,80
Redimibile 3,50 % 1934	82,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,825
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,275
Id. 5 % 1936	96 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	80,65
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,625

Titolo	
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,275

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 novembre 1957

Valuta	
1 Dollaro USA	624,805
1 Dollaro canadese	650 —
1 Franco svizzero lib.	145,805
1 Corona danese	90,39
1 Corona norvegese	87,555
1 Corona svedese	120,835
1 Fiorino olandese	164,675
1 Franco belga	12,512
100 Franchi francesi	148,635
1 Franco svizzero acc.	142,805
1 Lira sterlina	1750,437
1 Marco germanico	148,715
1 Scellino austriaco	24,031

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione e cessione di suolo tratturale sito in comune di Foggia

Con decreto Ministeriale in data 18 maggio 1956, numero 10668/1496, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la cessione a Francavilla Antonio di Giuseppe:

a) della zona demaniale facente parte del tratturello Foggia-Ordona-Lavello, tronco urbano in Foggia estesa mq. 14 distinta con il n. 169/*b* nella planimetria tratturale e riportata in catasto al foglio di mappa n. 96 allegato *G*, voce strade;

b) area sovrastante la zona del citato tratturello estesa mq. 28, distinta nella planimetria tratturale con il n. 169/*c* e riportata in catasto al foglio di mappa n. 96, allegato *G*, voce strade.

(6115)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali siti in comune di Corato

Con decreto Ministeriale in data 1° agosto 1956, n. 74566/3696, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione e Resta Maria fu Francesco, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 420 riportati in catasto alla particella n. 78/*a* c del foglio di mappa n. 54 e nella planimetria del tratturo con il n. 557.

Con decreto Ministeriale in data 1° agosto 1956, n. 74565/3697, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Giuliano Antonio fu Savino, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estese complessivamente mq. 865 riportati in catasto alla particella n. 75/*t* del foglio di mappa n. 46 e alla particella n. 101 (parte) del foglio di mappa n. 61, nonchè nella planimetria del tratturo con i numeri 468 e 110.

(6114)

Sclassificazione e passaggio al patrimonio dello Stato di suolo tratturale, sito nei comuni di L'Aquila e di Paganica

Con decreto Ministeriale in data 4 giugno 1957, numero 25687/9300, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione ed il passaggio al patrimonio dello Stato, per l'assegnazione in uso alla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste, delle zone demaniali facenti parte del tratturo L'Aquila-Foggia, tronco rurale di L'Aquila e di Paganica, estese complessivamente mq. 70.010, riportate in catasto alle particelle n. 408 di mq. 410, n. 292 di mq. 9590, n. 293, fabbricato rurale, di mq. 460, del foglio di mappa n. 90 del comune di L'Aquila; alle particelle n. 172 di mq. 37.120, n. 173 fabbricato rurale di mq. 760, n. 180/parte di mq. 2630 del foglio di mappa n. 92 del comune di L'Aquila; alle particelle n 224/parte di mq. 1320, n. 245/parte di mq. 7320, n. 246/parte di mq. 10.400 del foglio di mappa n. 35 del comune di Paganica.

(6117)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Licata, con sede in Licata (Agrigento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto in data 5 luglio 1957 del Presidente della Regione siciliana, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Licata (Agrigento) e mette l'Ente in liquidazione;

Considerato che occorre procedere alla costituzione degli Organi della liquidazione;

Dispone:

Il dott. Angelo Caffarello fu Angelo è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Licata (Agrigento), con sede in Licata, ed i signori avv. Alberto Mario Caruso fu Battista, avv. Giuseppe Peritore di Mario e dott. Vincenzo Peritore fu Giuseppe sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte medesimo, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo III, art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 novembre 1957

Il Governatore: MENICHELLA

(6199)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina, con sede in Piazza Armerina (Enna).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto in data 5 luglio 1957 del Presidente della Regione siciliana, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Piazza Armerina (Enna), e mette l'Ente in liquidazione;

Considerato che occorre procedere alla costituzione degli Organi della liquidazione;

Dispone:

Il prof. Giuseppe Attilio Giusto di Giuseppe è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina (Enna), con sede in Piazza Armerina, ed i signori dott. Cesare Fussone fu Luigi, Mauro Incardona fu Rocco e Carmelo Scordi fu Giuseppe sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte medesimo, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo III, art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 novembre 1957

Il Governatore: MENICHELLA

(6200)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso per esame a trenta posti di ufficiale di 4ª classe, grado 13°, del quadro del personale esecutivo di gruppo C nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto Ministeriale 21 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 dell'8 aprile 1957, col quale è stato bandito un concorso per esame a trenta posti di ufficiale di 4ª classe, grado 13°, del quadro del personale esecutivo di gruppo *C* nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 6 del predetto decreto Ministeriale 21 dicembre 1956;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esame a trenta posti di ufficiale di 4ª classe, grado 13°, del quadro del personale esecutivo di gruppo *C*, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, in via Gerolamo Induno n. 4, alle ore 8 nei giorni 2, 3 e 4 dicembre 1957.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1957

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1957
Registro n. 39, *foglio n.* 294. — FAGGIANI

(6222)

PREFETTURA DI TERAMO

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Teramo al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il proprio decreto in data 3 settembre scorso, n. 24068, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di una condotta veterinaria vacante in questa Provincia alla data del 30 novembre 1956, di cui al bando 31 dicembre 1956, n. 43137;

Considerato che il vice prefetto dott. Vincenzo Gentile, presidente della predetta Commissione, è stato destinato ad altra sede e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Visto l'art. 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, per lo svolgimento dei concorsi a posti di sanitario condotto addetto ai servizi dei Comuni e delle provincie;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, *riguardante il decentramento dei servizi* dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Il dott. Gerardo Ranieri, vice prefetto, è nominato presidente della Commissione giudicatrice per il conferimento della condotta veterinaria vacante nella provincia di Teramo, di cui alle premesse, in sostituzione del vice prefetto dott. Vincenzo Gentile.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, *nel Foglio annunzi legali della provincia di* Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Teramo, addì 29 ottobre 1957

Il prefetto: DI PANGRAZIO

(6223)

PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio precedente decreto, pari numero, in data 20 agosto 1957, col quale si è costituita la Commissione del concorso, per titoli ed esami, a dodici posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1955;

Letta la lettera, in data 16 settembre 1957, con la quale il prof. Giuseppe Motta, direttore della clinica ostetrica della Università di Messina, nominato componente della suddetta Commissione, comunica di non poter accettare il relativo incarico per le numerose incombenze cui deve attendere;

Visti gli articoli 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Il dott. Domenico Nicolò, specialista in ostetricia e ginecologia, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1955, in sostituzione del prof. Giuseppe Motta, dimissionario.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Reggio Calabria, addì 18 ottobre 1957

Il prefetto: CORRERA

(6227)

PREFETTURA DI CATANZARO

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1953.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n. 53429/3ª San. del 20 luglio 1956, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1953;

Visto il successivo decreto n. 58926/3ª San., in data 8 luglio 1957, relativo alla modifica della composizione della Commissione stessa;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del segretario, impegnato in altri servizi;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le modifiche di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Il dott. Francesco Privitera, consigliere di prefettura, è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, in sostituzione del dott. Nunzio Musumeci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Catanzaro, addì 21 ottobre 1957

Il prefetto: NICOSIA

(6177)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 76/11761 San. in data 18 febbraio 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna, bandito con decreto n. 112/84304 del 31 dicembre 1952;

Visto il proprio decreto n. 77/11762 San. del 18 febbraio 1957, con il quale si assegnavano le condotte alle ostetriche vincitrici;

Visto che la condotta di Mongardino in Sasso Marconi, a seguito della rinuncia dell'ostetrica Piazza Alma (7ª in graduatoria) vincitrice della condotta stessa è rimasta vacante e disponibile;

Visto che le ostetriche Malmusi Iolanda (9ª in graduatoria), Fenara Iolanda (10ª), Gardini Elide (11ª), Boselli Rosa (12ª), Serantoni Maria Luisa (13ª), Duchi Livia (14ª), Simoni Salva (15ª), Bisi Valda (16ª), Manfredini Lilea (17ª), Rizzetto Ida (18ª), Butturini Angela (19ª), Paltrinieri Rina (20ª), Rossi Adriana Ricò (21ª) e Grandi Viviana (22ª) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che l'ostetrica Rossi Gelmina in Canella ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Rossi Gelmina in Canella è dichiarata vincitrice della 3ª condotta ostetrica di Sasso Marconi «Mongardino».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 12 settembre 1957

Il prefetto: GAIPA

(6189)

PREFETTURA DI MESSINA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il decreto prefettizio n. 35882/3ª San. del 22 giugno 1957, col quale sono state dichiarate le vincitrici delle condotte ostetriche vacanti al 30 novembre 1950;

Considerato che le concorrenti vincitrici del posto della condotta ostetrica di Taormina hanno espressamente rinunziato e che occorre nominare la concorrente che segue in graduatoria;

Vista la graduatoria e l'ordine di preferenza delle sedi, indicate dalle aspiranti;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Vitale Francesca è dichiarata vincitrice della condotta di Taormina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e della Regione.

Il sindaco di Taormina è incaricato della esecuzione.

Messina, addì 22 ottobre 1957

Il prefetto: RUSSO

(6209)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.